

Sentenza n. 22 del 2006 - *mobbing*

Secondo la Corte non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno *mobbing* e lo *stress* psico-sociale sui luoghi di lavoro), sollevata dallo Stato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, ed all'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La legge in questione rinuncia a formulare una propria definizione di *mobbing* di fatto rinviando sul piano sostanziale alle normative statali vigenti riguardanti materie in cui il fenomeno si manifesta, *“normative che i giudici comuni hanno avuto presenti nelle controversie il cui oggetto era costituito dal mobbing in uno o più dei suoi molteplici aspetti”*.

Da ciò consegue come non sia ravvisabile alcuna lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, materia cui è senz'altro riconducibile il fenomeno del *mobbing*.

Allo stesso modo non si prestano a censure di irragionevolezza quei profili della legge che si configurano quale esercizio delle competenze legislative regionali concorrenti in tema di tutela della salute e di tutela e sicurezza del lavoro.

Infatti i compiti affidati al Centro di riferimento regionale e ai centri di ascolto presso le ASL (rilevamento e valutazione delle conseguenze degli atti e comportamenti vessatori sulla salute dei lavoratori; predisposizione di misure di sostegno per loro e per le loro famiglie; eventuali attività di consulenza, supporto e segnalazione a beneficio di soggetti pubblici e privati) rientrano fra i possibili oggetti della normativa in tema di *mobbing* già enucleati dalla giurisprudenza della Corte e sono assolti, in coerenza con la natura di tali compiti e funzioni, utilizzando in prevalenza personale del comparto sanitario.

Sempre in ragione della natura delle predette funzioni è da escludersi che la disciplina regionale evidenzi possibili ingerenze nei rapporti di lavoro pubblico statale e quindi nella organizzazione dell'amministrazione statale o di enti pubblici nazionali.

In sostanza nel caso specifico non sono stati oltrepassati i limiti della competenza che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto alle Regioni con la sentenza n. 359 del 2003, ove si afferma che queste *“possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze”*.

